

N.R.G. 8713/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
**DECRETO**

Il Giudice Dott. **Paolo Coppola**,

nel procedimento tra ZAMPARELLI FRANCO, nella qualità di SEGRETARIO PROV.LE DI NAPOLI DELLA FED.NE NAZ.LE COMUNICAZIONI UGL COM.NI contro POSTE ITALIANE SPA, con l'intervento di ROSSI ERMENEGILDO, nella asserita qualità di COMMISSARIO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE UGL COMUNICAZIONI DI NAPOLI E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE UGL COMUNICAZIONI

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il giudice, sciogliendo la riserva posta all'udienza del 28.6.16, dopo aver concesso termine di giorni 3 per il deposito dell'atto di nomina di Rossi Ermenegildo quale Commissario f.f. di segretario provinciale di Napoli di UGL Comunicazioni, visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300,

OSSERVA:

preliminarmente l'atto per il quale è stato concesso termine di giorni 3 non è stato depositato. È stata depositata altra documentazione, non autorizzata e non esaminabile, in uno alle note, non autorizzate e non esaminabili, in difetto di contraddittorio, sul punto, non emendabile visti i tempi della presente procedura (dilatatasi solo in ragione di un tentativo di conciliazione).

IN FATTO

Il Segretario Provinciale di Napoli della "Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni", Zamparelli Franco, proponeva il presente ricorso, richiedendo accertarsi il comportamento antisindacale della S.p.a. Poste Italiane, consistito nella sospensione, con nota del 9.3.2016, della concessione di permessi sindacali retribuiti, in violazione dell'art. 30 della legge n. 300/1970 e del verbale di accordo sindacale del 5.2.2014, con ordine di cessazione della condotta e rimozione degli effetti, nonché riconoscimento, al Segretario Provinciale della Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni di Napoli, Zamparelli Franco, dei permessi sindacali retribuiti al medesimo spettanti, e divieto di reiterazione.



La società convenuta si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per un difetto di legittimazione attiva, nonché che la vicenda traeva origine ad un contratto in seno ad UGL confederazione e federazione comunicazioni, al quale era estranea.

Si costituiva in giudizio Rossi Ermenegildo nella asserita carica di Commissario p.t. della Federazione Provinciale UGL Comunicazioni di Napoli e della Federazione Nazionale UGL Comunicazioni allegando vicende interne al sindacato ed il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

#### IN DIRITTO

Deve ritenersi la ammissibilità dell'intervento volontario autonomo di Rossi Ermenegildo.

Invero il ricorso ex art 28 l. 300/70 limita la legittimazione al sindacato istante ed all'autore del preteso comportamento antisindacale e non è possibile inserire in tale contesto ulteriori e distinte domande; l'intervento, nel caso di specie, è autonomo perché teso a far valere i medesimi diritti sindacali che vanta l'istante.

Deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello statuto dei lavoratori (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20078 del 21/07/2008). Questo arresto, assolutamente costante nella giurisprudenza della suprema corte, determina la impossibilità di pronuncia conforme ai precedenti depositati, che appaiono essere assolutamente difformi da approdi giurisprudenziali costanti e dai quali non è possibile discostarsi, neppure nella fattispecie di cui è causa. Peraltro tali precedenti determinano la sostanziale negazione di diritti sindacali (premessi retribuiti) che divengono senza titolare, a tempo indefiniti, in difformità con le previsioni dell'Ordinamento che apprestato (anche) a loro tutela, lo speciale ed urgentissimo rimedio di cui all'art. 28 della l. 300/70. Alla risoluzione del contrasto in merito a titolarità ed esercizio dei diritti sindacali, nel quale rientra anche un contrasto interno al sindacato, come quello di cui è causa, è deputato proprio lo specifico rimedio oggi azionato.

Quanto alla legittimazione attiva del sindacato istante "Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni" contestata dalla convenuta, per non essere la stessa firmataria del CCNL, deve rilevarsi come PPII affermi la legittimazione in capo a "Federazione UGL Comunicazioni". In realtà si tratta del medesimo soggetto come da art. 1 del regolamento statutario della istante (cfr art. 1 commi 1 e 3). Peraltro ad analoga soluzione si giunge sulla scorta della stessa condotta della



convenuta che ha sempre riconosciuto, prima dei fatti di cui è causa, all'istante la qualità di segretario provinciale della Federazione UGL Comunicazioni.

Ai fini della soluzione della presente controversia deve verificarsi se Zamparelli Franco sia Segretario provinciale della istante, ovvero se l'allegato commissariamento della carica, da parte della confederazione UGL esista, sia efficace (eventuali questioni circa la sua natura recettizia e verso chi). Esula dalla presente controversia qualsiasi altro preteso vizio del commissariamento che attiene a controversia civile interna alle associazioni sindacali ed in specie esulano i vizi che determinano annullabilità dell'atto, che non ne fanno venir meno l'efficacia finché l'atto non sia annullato dal giudice competente.

Preliminarmente deve rilevarsi come la comunicazione del commissariamento ha rilievo ove comunicato, ai fini di cui è causa, non al ricorrente, ma alla convenuta PPII S.p.a., perché si tratta di atto unilaterale recettizio di indicazione del soggetto titolare dei diritti di rappresentanza e dei permessi sindacali, per cui ovviamente deve essere rivolto al soggetto che tali diritti deve riconoscere.

Venendo più strettamente al commissariamento, deve ricordarsi che il sindacato in generale rientra nell'ambito della disciplina della associazione non riconosciuta, ovvero è disciplinato dagli artt. 36 e segg. c.c.: dunque l'ordinamento interno è disciplinato dagli accordi tra gli associati, ovvero dal patto sociale (nella specie Statuto della Ugl comunicazioni). Conseguenza diretta è costituita dalla circostanza che regole esterne, contenute in Statuto di altra associazione (nello specifico Confederazione UGL) intanto hanno rilievo ed effetto verso la prima associazione, in quanto siano recepite dalle regole interne di questa. Una eventuale difformità, nella costanza della associazione della Federazione alla Confederazione, può trovare corretta regolamentazione sul piano dei rapporti tra associazioni ed in specie tra associato (federazione) e associazione cui esso appartenga (confederazione) ma giammai con effetti diretti interni all'associato.

Insomma la regola interna della Confederazione intanto può avere effetti diretti nella organizzazione della federazione, se ed in quanto recepita negli atti di cui all'art. 36 c.c.. È dunque del tutto irrilevante che l'art. 15, comma 9, dello Statuto della Confederazione UGL attribuisca alla Segreteria Confederale il potere di decidere "con delibera motivata, anche ai sensi dell'articolo 23 comma 4, lo scioglimento degli organi delle Unioni Regionali o Territoriali e delle Federazioni Nazionali o Sindacati di Categoria, qualora questi assumono posizioni, e comportamenti anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi le norme fondamentali dello Statuto e dei previsti Regolamenti anche di carattere amministrativo o degli indirizzi o delle deliberazioni degli organi statutari della UGL...", ove detto potere non sia recepito nell'autonomo ordinamento interno della associazione ricorrente (federazione).



Dunque per verificare la legittimità (rectius la esistenza di un potere di commissariamento, avente effetti nell'ambito della organizzazione della Federazione istante) devono verificarsi unicamente i patti associativi della Federazione ricorrente, in applicazione delle regole di cui agli artt. 36 e segg. c.c. (altro è il potere di sospensione/espulsione di iscritti dalla confederazione, che invece segue le regole dello Statuto della stessa).

Nessuna delle parti ha allegato la esistenza di una patto associativo (Statuto o atto similare) interno ad Ugl Comunicazioni, che consenta, ad opera della Confederazione, il contestato commissariamento.

Invero delle norme di raccordo, interne allo Statuto della Federazione Ugl Comunicazioni, esistono e sono contenute nell'art. 32, commi 3 e 4, dello Statuto della stessa, ma in nessuna parte di questo vi è disposizione che consenta il commissariamento indicato. Ciò posto non può non ritenersi la assoluta irrilevanza delle note del c.d. Segretario generale reggente della Federazione ricorrente, Rossi Ermenegildo, non legittimato a tanto sulla scorta delle uniche disposizioni rilevanti, costituite dalle regole interne della Federazione istante.

Ne deriva che, allo stato, l'istante deve ritenersi segretario provinciale della Ugl Comunicazioni e la condotta posta in essere, volontariamente, da PPII S.p.a., per avere provveduto, con nota del 9.3.2016, a sospendere la concessione di permessi sindacali retribuiti, in violazione dell'art. 30 della legge n. 300/1970 e del verbale di accordo sindacale del 5.2.2014, antisindacale. Ne consegue l'ordine di cessazione degli effetti della condotta. Deve dunque essere ordinato alla convenuta PPII S.p.a. di cessare detta condotta e di rimuoverne gli effetti, considerando, nei confronti del Segretario Provinciale della Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni di Napoli, Zamparelli Franco, quali permessi sindacali retribuiti quelli ad oggi fruiti (nei limiti della capienza degli stessi), nonché riconoscendo i permessi sindacali retribuiti al medesimo spettanti.

Quanto alla regolazione delle spese legali, le stesse devono essere compensate nei confronto di Poste Italiane S.p.a., posto che la stessa è stata coinvolta in un conflitto, ad essa esterno, in una situazione di incertezza e difficoltà nella gestione dei rapporti sindacali, dunque in probabile assenza di intentio antisindacale.

Quanto agli intervenienti, da quanto detto deriva, con evidenza, il difetto di rappresentanza di Rossi Ermenegildo, in assenza di alcun efficace potere di nomina, a Commissario p.t. della Federazione Provinciale UGL Comunicazioni di Napoli e della Federazione Nazionale UGL Comunicazioni. Per tale ragione lo stesso risponde delle spese legali in proprio; le stesse devono essere compensate, in ragione della situazione conflittuale e di incertezza a vari livelli dei rapporti sindacali interni alla Confederazione UGL.

p.q.m.



Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo Coppola, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- Dichiara antisindacale la condotta posta in essere da PPII S.p.a., per avere provveduto, con nota del 9.3.2016, a sospendere la concessione di permessi sindacali retribuiti in favore di Zamparelli Franco;
- Ordina alla convenuta PPII S.p.a. di cessare detta condotta e di rimuoverne gli effetti, considerando, nei confronti del Segretario Provinciale della Federazione Nazionale Comunicazioni Ugl Comunicazioni di Napoli, Zamparelli Franco, quali permessi sindacali retribuiti quelli ad oggi fruiti (nei limiti della capienza degli stessi), nonché riconoscendo i permessi sindacali retribuiti al medesimo spettanti;
- Compensa le spese tra tutte le parti.

Si comunichi.

Napoli, lì 9.7.16.

Il Giudice  
(dott. Paolo Coppola)

